



Federazione Italiana Giuoco Calcio  
Lega Nazionale Dilettanti

## COMITATO REGIONALE SARDEGNA

VIA O.BACAREDDA N°47 - 09127 CAGLIARI  
CENTRALINO: 070 23.30.800  
FAX: 070 800.18.27

Indirizzi Internet: <http://www.lnd.it> <http://www.figc-sardegna.it>  
e-mail: [crind.sardegna01@figc.it](mailto:crind.sardegna01@figc.it)

### STAGIONE SPORTIVA 2017-2018 COMUNICATO UFFICIALE N°10 del 5 settembre 2017

## 1. COMUNICAZIONI DELLA F.I.G.C.

### 1.1. Comunicato Ufficiale n° 23/A

Si trasmette, per opportuna conoscenza, il Comunicato Ufficiale n° 23/A della Segreteria Federale della F.I.G.C., inerente il **differimento dell'entrata in vigore della modifica di cui all'art. 43, comma 2 delle N.O.I.F. (obbligatorietà della visita medico sportiva agonistica per gli atleti al di sotto dei 12 anni di età).**

## 2. COMUNICAZIONI DELLA L.N.D.

## 3. COMUNICAZIONI DEL COMITATO REGIONALE

### 3.1. Consiglio Direttivo

### 3.2. Segreteria

#### 3.2.1. CALENDARIO GARE- CAMPIONATO REGIONALE DI ECCELLENZA STAGIONE SPORTIVA 2017 / 2018.

Allegato al presente Comunicato viene trasmesso, completo con gli impianti di gioco e gli orari gara di ogni singola Società, il Calendario gare del Campionato Regionale di Eccellenza Stagione Sportiva 2017 / 2018. Resta inteso che, in attesa delle deliberazioni definitive circa diversi ricorsi presentati agli organi di giustizia sportiva da alcune società appartenenti a categorie superiori, detto calendario potrà subire delle modifiche in caso di ripescaggio della società Muravera al campionato di Serie D Nazionale.

### 3.3. Modifiche al programma gare

#### COPPA ITALIA (ECCELLENZA)

- **Gara andata Muravera / Socio Culturale Castiadas del 03.09.2017:** la gara a margine, rinviata d'ufficio, verrà recuperata **Mercoledì 13.09.2017**, alle ore **17:00**.
- **Gara ritorno Socio Culturale Castiadas / Muravera del 10.09.2017:** la gara a margine viene posticipata a **Mercoledì 20.09.2017**, alle ore **17:00**.
- **Gara ritorno Torres / Sorso 1930 del 10.09.2017:** la gara a margine per accordo fra le Società viene anticipata a **Sabato 09.09.2017**, alle ore **17:00**.

**COPPA ITALIA (PROMOZIONE)**

- **Gara andata Ovodda / Fonni del 17.09.2017:** la gara a margine, per accordo fra le Società, viene anticipata a **Sabato 16.09.2017**, alle ore **18:00**.
- **Gara ritorno Fonni / Ovodda del 24.09.2017:** la gara a margine, per accordo fra le Società, viene anticipata a **Venerdì 22.09.2017**, alle ore **17:30**.
- **Gara andata Quartu 2000 / Sant'Elena del 17.09.2017:** la gara a margine, per accordo fra le Società, viene anticipata a **Sabato 16.09.2017**, alle ore **17:00**.

**3.1. Delibere del Tribunale Federale Territoriale****DEFERIMENTO DEL SIGNOR NONNIS Omero, DELLA SOCIETÀ ASD SELARGIUS CALCIO E DEL TECNICO KAREL ZEMAN**

La Procura Federale della F.I.G.C. ha deferito a questo Tribunale Federale:

- 1) il signor Nonnis Omero, all'epoca dei fatti presidente pro-tempore e legale rappresentante della Società A.S.D. Selargius Calcio;
  - 2) la Società A.S.D. Selargius Calcio;
- per rispondere:

il Nonnis:

a) della violazione di cui agli artt. 1 bis c. 1° e 8 cc. 9° e 10° del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione all'art. 94 ter c.13° delle N.O.I.F., per non avere ottemperato, nella qualità di Presidente pro-tempore della Società A.S.D. Selargius Calcio, al pagamento all'allenatore sig. Karel Zeman delle somme accertate dal Collegio Arbitrale presso la L.N.D., con decisione pubblicata con C.U. n. 4 del 11.4.2016, nel termine di trenta giorni dalla comunicazione di detta pronuncia;

la Società A.S.D. Selargius Calcio:

b) a titolo di responsabilità diretta, ai sensi dell'art. 4 c.1° del Codice di Giustizia Sportiva, della violazione ascritta al suo presidente pro-tempore, come sopra descritta.

Afferma la Procura Federale che risulta obiettivamente provato "per tabulas" che la Società Selargius non ha provveduto, allo scadere del previsto termine di trenta giorni dalla comunicazione della delibera in tal senso in data 21.3.16 del Collegio Arbitrale presso la L.N.D., al pagamento al signor Karel Zeman della somma di € 11.800,00, a lui dovuta per l'attività di allenatore della squadra per la stagione sportiva 2014/15, violando così la disposizione di cui al comma 13 dell'articolo 94 ter delle N.O.I.F.

Il giudizio si è svolto alla presenza del rappresentante della Procura Federale e in assenza dei deferiti, che non hanno provveduto a presentare deduzioni a difesa, né hanno chiesto di essere ascoltati o ammessi a riti alternativi.

Il rappresentante della Procura Federale ha chiesto, sostenendo la loro responsabilità, di infliggere al Nonnis la sanzione dell'inibizione temporanea per mesi sei e alla Società la penalizzazione di un punto in classifica e l'ammenda di € 800,00.

Il Tribunale, letti gli atti del procedimento, ritiene che il fatto attribuito al presidente Nonnis sia stato esattamente provato e che di conseguenza deve essere riconosciuta anche la responsabilità diretta della Società, in osservanza del principio di cui all'articolo 4 comma 1° C.G.S., in considerazione del rapporto di immedesimazione organica che lega il presidente pro-tempore alla Società di cui è il legale rappresentante.

Il Tribunale valuta eque le sanzioni richieste dalla Procura Federale nei confronti del Nonnis, mentre ritiene che a carico della Società Selargius, ferma restando la penalizzazione di un punto in classifica, da scontarsi nell'attuale campionato, sia adeguata all'effettiva gravità del fatto la sanzione pecuniaria di € 500,00.

Il Tribunale, pertanto, in parziale accoglimento delle richieste della Procura Federale

**DELIBERA**

- 1) **di dichiarare il signor Nonnis Omero responsabile di quanto ascrittogli e di infliggere al medesimo la sanzione dell'inibizione temporanea per mesi sei;**
- 2) **di dichiarare la Società A.S.D. Selargius Calcio responsabile in via diretta di quanto ascritto al suo presidente e di infliggere alla stessa la sanzione della penalizzazione di un punto in classifica, da scontarsi nell'attuale campionato, e l'ammenda di € 500,00.**

**DEFERIMENTO DEL SIGNOR NONNIS Omero, DELLA SOCIETÀ ASD SELARGIUS CALCIO E DEL CALCIATORE DANIELE PISELLI**

La Procura Federale della F.I.G.C. ha deferito a questo Tribunale Federale:

3) il signor Nonnis Omero, all'epoca dei fatti presidente pro-tempore e legale rappresentante della Società A.S.D. Selargius Calcio;

4) la Società A.S.D. Selargius Calcio;

per rispondere:

il Nonnis:

a) della violazione di cui agli artt. 1 bis c. 1° e 8 cc. 9° e 10° del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione all'art. 94 ter c. 11° delle N.O.I.F., per non avere ottemperato, nella qualità di Presidente pro-tempore della Società A.S.D. Selargius Calcio, al pagamento al calciatore sig. Daniele Piselli delle somme accertate dalla Commissione Accordi Economici della L.N.D., con decisione pubblicata con C.U. n. 368 del 13.6.2016, nel termine di trenta giorni dalla comunicazione di detta pronuncia;

la Società A.S.D. Selargius Calcio:

b) a titolo di responsabilità diretta, ai sensi dell'art. 4 c.1° del Codice di Giustizia Sportiva, della violazione ascritta al suo presidente pro-tempore, come sopra descritto.

Afferma la Procura Federale che risulta obiettivamente provato "per tabulas" che la Società Selargius non ha provveduto, allo scadere del previsto termine di trenta giorni dalla comunicazione della delibera in tal senso in data 26.5.16 della Commissione Accordi Economici della L.N.D., al pagamento al signor Daniele Piselli della somma di € 4.350,00, a lui dovuta per l'attività di calciatore della squadra per la stagione sportiva 2014/15, violando così la disposizione di cui al comma 11 dell'articolo 94 ter delle N.O.I.F.

Il giudizio si è svolto alla presenza del rappresentante della Procura Federale e in assenza dei deferiti, che non hanno provveduto a presentare deduzioni a difesa, né hanno chiesto di essere ascoltati o ammessi a riti alternativi.

Il rappresentante della Procura Federale ha chiesto, sostenendo la loro responsabilità, di infliggere al Nonnis la sanzione dell'inibizione temporanea per mesi sei e alla Società la penalizzazione di un punto in classifica e l'ammenda di € 800,00.

Il Tribunale, letti gli atti del procedimento, ritiene che il fatto attribuito al presidente Nonnis sia stato esattamente provato e che di conseguenza deve essere riconosciuta anche la responsabilità diretta della Società, in osservanza del principio di cui all'articolo 4 comma 1° C.G.S., in considerazione del rapporto di immedesimazione organica che lega il presidente pro – tempore alla Società di cui è il legale rappresentante.

Il Tribunale valuta eque le sanzioni richieste dalla Procura Federale nei confronti del Nonnis, mentre ritiene che a carico della Società Selargius, ferma restando la penalizzazione di un punto in classifica, da scontarsi nell'attuale campionato, sia adeguata all'effettiva gravità del fatto la sanzione pecuniaria di € 300,00.

Il Tribunale, pertanto, in parziale accoglimento delle richieste della Procura Federale

**DELIBERA**

3) di dichiarare il signor Nonnis Omero responsabile di quanto ascrittogli e di infliggere al medesimo la sanzione dell'inibizione temporanea per mesi sei;

4) di dichiarare la Società A.S.D. Selargius Calcio responsabile in via diretta di quanto ascritto al suo presidente e di infliggere alla stessa la sanzione della penalizzazione di un punto in classifica, da scontarsi nell'attuale campionato, e l'ammenda di € 300,00.

**Il Segretario  
A.Madau**

**Il Presidente  
G.Cadoni**

**Publicato ed affisso all'albo in Cagliari il 05 settembre 2017**